



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Provincia di Roma

**REGOLAMENTO
ATTUATIVO
DEGLI STRUMENTI DI
PARTECIPAZIONE**

TITOLO I PARTECIPAZIONE

CAPO I ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento ha la finalità di sostenere e rendere operativi gli istituti di partecipazione popolare per l'esercizio della democrazia quotidiana compresi negli articoli che compongono il titolo III dello Statuto Comunale e che riconoscono la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale e alle relative dinamiche decisionali come un valore irrinunciabile.

Obiettivi di tale processo sono:

- rafforzare il senso di appartenenza all'intera comunità territoriale;
- aumentare la responsabilità nei confronti della comunità cittadina;
- stimolare la capacità di aggregarsi in vista del bene comune.

2. I principi che seguono nell'articolato successivo sono individuati come uno strumento fondamentale per il rafforzamento del dialogo tra cittadini e istituzione locale per garantire maggiore efficienza e trasparenza dell'amministrazione comunale.

3. La partecipazione è un diritto della popolazione e della comunità indipendente dalle condizioni fisiche, sociali, economiche e culturali.

Articolo 2

Diritto

1. I cittadini, anche in forma associata, hanno il diritto di presentare, secondo quanto stabilito dagli artt. 55, 56, 57, 58, dello Statuto comunale, istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale.

Articolo 3

Presentazione e esame istanze, petizioni, proposte

1. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, provvede ad attivare l'iter amministrativo.

2. Le istanze petizioni o proposte riguardanti materie di competenza della Giunta Comunale, vengono vagliate dalla stessa che adotterà gli opportuni provvedimenti per il loro esame tempestivo e comunicherà le decisioni adottate ai proponenti; i provvedimenti adottati devono essere comunicati anche ai Presidenti dei gruppi consiliari.

3. Le istanze, petizioni e proposte che riguardino materie di competenza della Giunta sono, comunque, trasmesse ai Presidenti dei gruppi consiliari.

4. Le istanze, petizioni o proposte, riguardanti materie di competenza del Consiglio Comunale dovranno essere accompagnate da almeno cinquecento firme di cittadini residenti maggiorenni, e potranno essere esaminate nella competente Commissione, ai fini dell'esame di cui al precedente comma 1.

5. Il Presidente della Commissione consiliare, convoca la Commissione per l'esame dell'istanza, petizione o proposta, e comunica la notizia della convocazione ai proponenti invitandoli a nominare una delegazione di massimo tre rappresentanti che saranno presenti all'esame, con diritto di parola.

6. L'istanza, petizione o proposta, solo se corredata del parere favorevole della Commissione o Giunta, viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale che la iscrive all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio seguendo quanto previsto dal regolamento comunale entro sessanta giorni dalla sua presentazione al Sindaco. Il parere della Commissione o della Giunta assume carattere definitivo ed insindacabile.

7. Le decisioni conseguenti adottate dal Consiglio Comunale devono essere comunicate ai proponenti, di regola al primo firmatario.
8. Se il termine stabilito dal precedente comma 6 non è rispettato si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 57 dello Statuto comunale.
9. Le procedure si chiudono in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

CAPO II CONSULTE E ALTRI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
--

Articolo 4

Istituzione delle Consulte

1. Ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto comunale, sono istituiti, con delibera di Consiglio Comunale, organismi di partecipazione popolare, denominati "Consulta", una per ogni sezione dell'albo delle associazioni (sub "a" e sub "b").
2. L'istituzione delle Consulte viene comunicata dal Presidente del Consiglio Comunale attraverso tutti i mezzi di comunicazione per darne la più ampia diffusione presso le associazioni e favorirne la domanda di iscrizione alla Consulta di riferimento.
3. Ogni singola Consulta viene istituita solo se vi sono almeno ~~due~~ **cinque** associazioni iscritte all'albo di riferimento e di cui all'apposito regolamento.

Articolo 5

Costituzione della Consulta

1. Unicamente le Associazioni iscritte all'Albo possono far parte delle Consulte, designando un massimo di due rappresentanti in ogni Consulta nella quale sono state inserite.
2. I Consiglieri comunali di Albano Laziale non possono essere designati quali rappresentanti delle associazioni nelle Consulte.
3. Il Sindaco a seguito di deliberazione di Consiglio comunale provvede alla costituzione ufficiale delle Consulte dopo aver preso atto dei nominativi dei rappresentanti designati dalle Associazioni.
4. I nominativi dei componenti delle Consulte, nelle rispettive sezioni e con gli incarichi di cui al successivo art.6, verranno iscritti in un registro di riferimento.
5. L'aggiornamento di detto registro è curato dagli uffici della Segreteria Generale.

Articolo 6

Organi delle Consulte

1. Sono organi delle Consulte il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario verbalizzante.
2. La Consulta è diretta e coordinata dal Presidente che ne assume la rappresentanza nei confronti del Comune di Albano Laziale, dell'Amministrazione Comunale ed all'esterno; il Vice Presidente sostituisce e vicaria le funzioni del Presidente; il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute della Consulta.
3. Gli Organi durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili; essi restano in carica fino alla nomina dei successori e, comunque, per non più di sessanta giorni dalla loro scadenza.
4. E' vietato il cumulo delle cariche all'interno della stessa Consulta o in Consulte diverse.
5. La partecipazione a tali organismi è a titolo gratuito ed è escluso ogni rimborso spese.

Articolo 7

Elezione degli Organi delle Consulte

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, convoca e presiede le riunioni delle Consulte in occasione della prima elezione degli organi e del loro rinnovo biennale e provvede alle incombenze organizzative connesse.

2. L'elezione degli Organi della Consulta avviene, di norma, nella prima seduta dopo l'avvenuta costituzione, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Se nessuno dei candidati raggiunge tale maggioranza, si passa ad una seconda votazione nella quale l'eletto avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; se non viene raggiunta la maggioranza assoluta dei voti, si procede a successiva votazione, con la quale, a maggioranza semplice dei votanti, verrà eletto il candidato. In caso di parità di voto viene eletto il più anziano d'età.

3. Le votazioni per l'elezione degli Organi possono essere svolte contestualmente, purché su schede separate; ogni componente può esprimere un solo voto per ciascuna votazione.

Articolo 8

Compiti e funzioni delle Consulte

1. L'Amministrazione Comunale interpella preventivamente le consulte per richiederne espressamente i pareri non vincolanti in occasione di scelte rilevanti e di interesse generale sulla programmazione amministrativa e in ogni caso tutte le volte che lo ritenga opportuno.

2. I Presidenti delle Consulte e i loro delegati, ai fini di cui al comma 1, possono essere convocati dall'Amministrazione Comunale, con convocazione singola o collettiva e, ove necessario, esplicitamente in forma congiunta.

3. Le Consulte devono esprimere i pareri richiesti entro il termine stabilito dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale nella nota di invio di atti e documenti da esaminare, di norma entro il limite massimo di trenta giorni, passati i quali il parere si intende acquisito.

4. Il Presidente della Commissione consiliare, su propria iniziativa o su richiesta dei due quinti dei consiglieri assegnati, può riunire la Consulta autonomamente, sulle materie di propria competenza.

5. Ai sensi e nei limiti delle norme vigenti per l'accesso agli atti, le Consulte possono chiedere di acquisire atti, documenti o informazioni da utilizzare in direzione partecipativo/propositiva nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

6. Istanze, petizioni o proposte possono essere presentate dalle Consulte relativamente alle materie di propria competenza, al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale a seconda dei casi. Per il loro esame si applicano le stesse procedure, previste al precedente articolo 3.

Articolo 9

Funzionamento delle Consulte

1. Le sedute delle Consulte sono pubbliche.

2. Il Presidente della Consulta convoca le sedute ordinarie delle Consulte con avviso da recapitare ai componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere data, ora e luogo in cui si svolge la seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di estrema urgenza ciascuna Consulta può essere convocata anche per le vie brevi e con un preavviso di 24 ore.

3. Le decisioni delle Consulte possono essere assunte anche con votazioni per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le decisioni possono essere assunte anche con votazioni segrete, su richiesta di almeno due quinti dei componenti.

5. Il Segretario verbalizzante redige il verbale della seduta della singola Consulta, e cura la predisposizione, il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla Consulta.

Articolo 10

Altri organismi di partecipazione popolare

1. Altri organismi di partecipazione popolare a carattere temporaneo e diversi dalla Consulta possono venire istituiti con delibera dal Consiglio Comunale, anche su iniziativa del Sindaco, in presenza di temi, materie che non siano assegnabili alle competenze della Consulta, e che in ogni caso contribuiscano ad approfondire il dibattito su tematiche diverse di forte impatto sociale e culturale e a alzare il profilo del rapporto della comunità con la contemporaneità.

2. I criteri di composizione, la durata, l'oggetto delle competenze devono essere definiti dalla delibera istitutiva dell'organismo e nello stesso atto il Consiglio Comunale nomina il Presidente e ne approva il regolamento organizzativo.

3. Per tutto quanto non previsto nell'atto deliberativo, valgono le norme per la Consulta stabilite dal presente Regolamento, ove applicabili.

Articolo 11

Iniziativa pubblica di promozione del processo partecipativo.

1. L'Amministrazione Comunale promuove forme di democrazia partecipativa che, attraverso il confronto e la creazione di spazi di civico dibattito, istituiscono processi di relazione fra interessi, punti di vista, proposte dei cittadini e l'Amministrazione Comunale.

2. La Giunta Comunale può determinare l'attivazione di un processo partecipativo per decisioni da assumere in relazione a progetti, programmi e tavoli tematici complessi, coinvolgendo la cittadinanza e le realtà locali, portatori di interessi diffusi sulla materia da decidere.

3. Il Consiglio Comunale con propria mozione approvata dalla maggioranza e inviata alla Giunta Comunale può richiedere a questa l'attivazione di un processo partecipativo.

Articolo 12

Iniziativa dei cittadini e/o delle realtà locali di promozione del processo partecipativo.

1. I cittadini e/o le realtà locali, portatori di interessi diffusi possono proporre l'attivazione di un processo partecipativo. La proposta, sottoscritta da almeno cinquecento cittadini residenti maggiorenni, deve essere presentata al Sindaco che la esamina e la inoltra alla Giunta Comunale per la sua eventuale attivazione, previa verifica di conformità al comma 2.

2. L'istanza di proposta deve contenere:

- a) l'oggetto o la materia di interesse diffuso del processo partecipativo;
- b) il cronoprogramma. I tempi non devono superare i novanta giorni a decorrere dalla eventuale data di deliberazione di cui all'art. 14;
- c) le modalità di attuazione del processo partecipativo che dovrà concludersi con una proposta definitiva.

Articolo 13

Istituzione dell'Assemblea dei cittadini (platea deliberativa)

1. La Giunta Comunale, entro trenta giorni dalla data di attivazione del processo partecipativo di iniziativa pubblica, convoca un'assemblea sull'argomento invitando tutte le realtà locali ed i cittadini interessati a partecipare. Della notizia della convocazione va data la più ampia diffusione, attraverso tutti i mezzi di informazione e la rete telematica.

2. Se invece il processo partecipativo viene proposto su istanza di cittadini e/o realtà locali, i soggetti proponenti devono essere convocati dal Sindaco o suo delegato in materia di partecipazione entro trenta giorni dal ricevimento della proposta stessa. Della notizia della convocazione va data la più ampia diffusione, attraverso i mezzi di informazione e la rete telematica, in modo da consentire ad altri cittadini e realtà locali eventualmente interessati di presentare integrazioni e/o modificazioni alla proposta originaria e di iscriversi al processo partecipativo.

3. Nel corso della prima riunione si procede:

- all'istituzione della platea deliberativa, intesa come spazio civico di pubblica discussione e consesso dei soggetti partecipanti che dovranno confrontarsi per esprimere una proposta definitiva alla Giunta Comunale;
- alla nomina di un referente responsabile del processo scelto all'interno del gruppo proponente.

4. Il referente responsabile del processo partecipativo dovrà comunicare al Sindaco l'incarico ricevuto e la formalizzazione della proposta, avvenuta nel corso della prima riunione dell'istituzione della platea deliberativa;

5. Il referente responsabile del processo partecipativo o delegato, deve redigere il verbale di ogni seduta della platea deliberativa a partire dalla prima riunione. Il verbale dovrà dare ampia testimonianza della partecipazione, contenere i dati della presenza dei cittadini, il loro numero e la loro appartenenza a specifiche realtà locali.

Articolo 14

Deliberazione di attivazione della proposta da parte dei cittadini e/o delle realtà locali del processo partecipativo.

1. La Giunta Comunale, nella prima seduta utile, prende atto della proposta comunicata ai sensi dell'articolo precedente e si pronuncia, a proprio insindacabile giudizio, sull' ammissibilità della stessa attivando o meno il processo partecipativo.

2. Nel caso di attivazione del processo partecipativo, la Giunta Comunale:

a) sospende gli atti e/o i procedimenti eventualmente riguardanti il processo partecipativo in corso fino alla proposta definitiva;

b) fissa il termine ultimo di comunicazione della proposta definitiva a cura del referente responsabile comunque non superiore a centoottanta giorni;

c) comunica in tempi brevi la propria decisione al referente responsabile del processo e alla cittadinanza con la più ampia diffusione, attraverso i mezzi di informazione e la rete telematica.

Articolo 15

Funzionamento della platea deliberativa

1. La platea deliberativa dovrà esprimere la propria proposta definitiva, adottata dalla maggioranza dei partecipanti al processo partecipativo, entro il termine massimo di centottanta giorni.

2. Nella platea deliberativa, hanno diritto di voto sulla proposta definitiva quei cittadini e rappresentanti di realtà locali che abbiano preso parte almeno al settantacinque per cento degli incontri. Nell'ambito delle realtà locali, hanno diritto di voto i singoli partecipanti.

3. L'Amministrazione Comunale si impegna a dare supporto necessario per il funzionamento dei processi partecipativi. Le fasi del processo partecipativo dovranno essere comunicate alla cittadinanza con ~~tutti~~ i mezzi di informazione e la rete telematica.

4. Eventuali consulenti esterni possono intervenire su richiesta dei promotori della proposta alle riunioni per fornire supporto tecnico sulla materia oggetto del processo partecipativo.

Articolo 16

Esito dei processi partecipativi.

1. La Giunta Comunale esamina la proposta definitiva comunicata dalla platea deliberativa ai sensi dell'articolo 14, e la accoglie interamente o parzialmente, ovvero la rigetta, con proprio atto deliberativo motivato.

2. La deliberazione di accoglimento della proposta deve dare conto di tutte le fasi del processo partecipativo attivato dalla platea deliberativa, delle modalità di verifica dei risultati del processo con particolare riferimento alle presenze, ai partecipanti e al coinvolgimento degli stessi nella verifica finale.

CAPO III CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 17

Forum dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, a norma dell'articolo 61 dello Statuto, può convocare con atto deliberativo, i "Forum dei cittadini" a carattere tematico su temi specifici di interesse generale per la comunità locale.

2. La convocazione dei "Forum" deve essere comunicata almeno quindici giorni rispetto alla data della riunione e ne deve essere data la massima diffusione

3. La convocazione deve indicare con precisione:

- a) il tema o l'argomento in discussione;
- b) il giorno, l'ora, la sede in cui ha luogo la riunione.

La convocazione deve contenere espressamente l'invito a partecipare a tutti i cittadini interessati e precisare che ciascuno può intervenire liberamente nel dibattito per avanzare proposte ed esprimere opinioni sull'argomento trattato.

4. I rappresentanti dell'Amministrazione Comunale nel "Forum" vengono designati dal Sindaco, mentre i rappresentanti del Consiglio Comunale vengono designati dall'Assemblea, tenendo conto delle minoranze. Al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale spetta la presidenza della riunione, secondo le rispettive competenze.

5. I cittadini possono richiedere la convocazione di un "Forum", con domanda scritta al Sindaco a firma del comitato promotore, sottoscritta da almeno cinquecento firme, con l'indicazione del tema proposto per la discussione. Il Segretario Generale si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta, della quale valuterà la corretta formulazione e la corrispondenza alle finalità dello Statuto.

Il comitato promotore e i rappresentanti dell'Amministrazione, designati secondo il comma 4, curano l'organizzazione del Forum. Il comitato promotore cura la redazione del documento finale contenente le conclusioni del Forum e le invia al Sindaco.

6. Nell'atto deliberativo di cui al comma 1, devono essere previste le risorse finanziarie eventualmente necessarie per l'organizzazione del "Forum".

7. L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organi e/o uffici, può adottare provvedimenti conseguenti alle risultanze dei "Forum" effettuati e, nel caso in cui il "Forum" si sia svolto su richiesta dei cittadini, deve comunicare al comitato promotore, le eventuali decisioni entro quindici giorni dalla loro adozione.

8. L'Amministrazione dà la massima diffusione agli atti finali dei forum, disponendone la pubblicazione in forma di documento cartaceo o sul proprio sito web.

CAPO IV REFERENDUM CONSULTIVO
--

Articolo 18

Oggetto

1. Il presente capo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum consultivi, previsti dall'articolo 65 dello Statuto, indetti dall'Amministrazione Comunale per consentire ai cittadini di pronunciare il proprio assenso o dissenso in merito a tematiche di rilevante interesse per la città e di competenza dell'Amministrazione stessa.

Articolo 19

Promotori del referendum

1. Il referendum consultivo può essere promosso da un apposito Comitato di cittadini designato nei modi e nelle forme di cui al successivo comma 2.

2. Qualora il referendum consultivo nasca dall'esercizio del diritto d'iniziativa popolare, i cittadini promotori costituiscono, con la sottoscrizione autenticata nelle forme di legge di almeno cinquecento elettori del Comune, un Comitato promotore composto da cinque di essi, di cui uno è chiamato a svolgere le funzioni di Coordinatore e ne esercita la rappresentanza.

3. Le firme di cui al comma precedente sono raccolte su appositi moduli, stampati a cura del Comitato promotore.

Articolo 20

Oggetto del referendum

1. I referendum consultivi riguardano programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento di competenza locale con esclusione delle materie elencate all'art.65, comma 4 dello Statuto.

Articolo 21

Caratteristiche del quesito referendario

1. Il quesito deve essere formulato in modo breve e chiaro, e non deve far sorgere dubbi nei votanti o condizionarne in modo univoco l'espressione del voto.
2. Sono ammessi più quesiti da proporre all'elettore che può scegliere fra due o più alternative indicate.

Articolo 22

Limitazioni

1. Le materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio non possono essere ammesse al referendum.
2. E' consentito lo svolgimento di un solo referendum nel corso dell'anno.

Articolo 23

Presentazione della proposta di referendum

1. Il Comitato promotore invia, in forma scritta, al Sindaco la proposta di quesito da sottoporre alla consultazione popolare, allegando le firme dei sottoscrittori previste al comma 2 del precedente articolo 19, e una breve relazione nella quale viene illustrato il tema oggetto della richiesta di consultazione e le finalità della medesima.
2. Ai cittadini promotori, secondo le norme sul diritto di accesso, deve essere garantita dall'Amministrazione Comunale la consultazione degli atti afferenti alla materia da sottoporre al voto degli elettori, con lo scopo di pervenire a una corretta formulazione della proposta referendaria.
3. La proposta deve essere presentata al Segretario Generale che provvederà a protocollare l'originale per il Sindaco e la copia da restituire al Comitato promotore.
4. Il Segretario Generale provvede in termini di urgenza ad inoltrare la proposta al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo consiliari, alla Commissione per i referendum di cui al successivo articolo 25 ed all'Ufficio Elettorale.
5. Entro quindici giorni dalla presentazione della proposta referendaria, l'Ufficio elettorale accerta il possesso dei requisiti previsti da parte dei sottoscrittori della richiesta.

Articolo 24

Commissione per i referendum e modalità di funzionamento

1. Con nomina sindacale è istituita la Commissione per i referendum costituita da tre membri:
 - ✓ Segretario comunale con funzioni di presidente;
 - ✓ Responsabile Anagrafe-Servizio elettorale
 - ✓ Responsabile Organi Istituzionali.
2. All'atto del suo insediamento, la Commissione provvede alla nomina del Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale.
3. Le riunioni della Commissione non sono aperte al pubblico. Esse sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Alla Commissione compete il controllo diretto di tutte le fasi del procedimento referendario, compresa la propaganda elettorale.

Articolo 25

Giudizio di ammissibilità

1. Il Sindaco convoca la Commissione per i referendum.
2. La Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1 del precedente articolo 24, si pronuncia, sentito il Comitato promotore, sull'ammissibilità del quesito, limitando il suo esame unicamente agli aspetti di legittimità e di conformità al comma 4 dell'articolo 65 dello Statuto, nonché alla piena comprensibilità del quesito stesso.
3. La Commissione, ai fini dell'ammissibilità, può chiedere al Comitato promotore la riformulazione del quesito referendario e/o concordare gli eventuali adeguamenti e modifiche ritenute necessarie acquisendo, anche per mezzo di audizione diretta, tutte le informazioni ed i chiarimenti dal Comitato stesso.
4. Nell'eventualità che la Commissione sia orientata ad esprimere giudizio negativo circa l'ammissibilità del quesito, prima di pronunciarsi ufficialmente, convoca il Coordinatore del Comitato promotore per acquisire ogni ulteriore elemento utile alla valutazione del caso e alla definizione del parere.
5. La non ammissibilità del quesito deve essere comunicata immediatamente, con atto motivato, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco provvede a notificare la decisione al Comitato promotore, entro quindici giorni dalla sua adozione.
6. Qualora la richiesta referendaria venga dichiarata non ammissibile, il Comitato promotore può, entro trenta giorni dalla notifica della relativa decisione, chiedere il pronunciamento del Consiglio Comunale, che a maggioranza semplice decide in via definitiva.
7. Se la richiesta di referendum viene ritenuta ammissibile, la decisione viene immediatamente comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco notifica il provvedimento al Comitato promotore entro quindici giorni dalla sua adozione.
8. Nel caso in cui, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima della votazione, l'atto oggetto del referendum sia integralmente revocato o, comunque, sia integralmente divenuto inefficace o abbia esaurito i suoi effetti, il Sindaco ordina la conclusione del procedimento referendario dandone comunicazione al Comitato promotore e, con pubblici manifesti, alla cittadinanza. Se interviene nel frattempo, a seguito di sviluppo dell'iter procedimentale, la modifica dell'atto oggetto del referendum, il Sindaco, sentito il Comitato promotore, richiede alla Commissione per i referendum di valutare l'idoneità della modifica a superare il quesito referendario; a fronte di positiva valutazione dell'atto di modifica, il Sindaco ordina la conclusione del procedimento; in caso di valutazione negativa, dispone la prosecuzione del procedimento e il quesito viene riformulato dalla Commissione per i referendum, sentito il Comitato promotore, in modo tale da essere riportato sull'atto risultante dalla modifica.
9. I giudizi espressi dalla Commissione sull'ammissibilità o meno del referendum, e ogni altra decisione in merito, devono esser comunicati al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale, ai Capigruppo consiliari, notificate al Comitato promotore e pubblicate all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 26

Firme dei sottoscrittori - Caratteristiche dei moduli

1. Dichiarata l'ammissibilità del referendum, spetta al Comitato promotore costituito dai cittadini procedere alla raccolta delle firme necessarie entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione per i referendum o del Consiglio Comunale e depositarle presso il Segretario Generale del Comune.
2. Le firme dei sottoscrittori devono essere in numero non inferiore ad un quinto degli aventi diritto al voto per le elezioni comunali, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del raggiungimento del numero di firme necessario, vengono conteggiate anche quelle già debitamente raccolte per la costituzione del Comitato promotore.
3. Le firme sono raccolte su appositi moduli redatti in conformità con le vigenti disposizioni e stampati a cura del Comitato promotore.

4. Le firme raccolte su moduli non conformi o che presentino cancellature, abrasioni o aggiunte sono nulle.

5. L'Amministrazione Comunale garantirà la raccolta delle sottoscrizioni presso gli spazi e gli uffici comunali appositamente indicati.

Articolo 27

Autenticazione delle firme

1. Le firme – accanto alle quali devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il comune e la data di nascita del sottoscrittore – sono autenticate nelle forme previste per le elezioni degli organi comunali.

2. Le firme raccolte devono in ogni caso essere corredate, a cura del Comitato promotore, dai certificati di iscrizione – anche collettivi – dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Albano Laziale.

3. A tale scopo, l'Ufficio elettorale del Comune provvede agli adempimenti di sua competenza nelle stesse forme e nei tempi previsti per le elezioni degli organi comunali.

Articolo 28

Accertamento dei requisiti

1. Il Sindaco, entro quindici giorni dall'avvenuto deposito delle firme presso il Segretario Generale, convoca la Commissione per i referendum che accerta la regolarità delle sottoscrizioni, nonché l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del Comune, avvalendosi dell'Ufficio elettorale.

2. La Commissione, verificata la regolarità della documentazione presentata e richiesti – se necessario – chiarimenti al Comitato promotore, comunica al Sindaco l'esito positivo dell'istruttoria affinché egli possa procedere all'indizione del referendum, ovvero ne dichiara l'improcedibilità per mancanza del numero richiesto di firmatari.

3. In caso di mancato raggiungimento del necessario numero di sottoscrittori, la proposta referendaria non potrà essere reiterata prima che siano trascorsi tre anni.

Articolo 29

Indizione del referendum

1. A seguito dell'esito positivo della verifica di regolarità sulla documentazione presentata dal Comitato promotore, il Sindaco, entro trenta giorni, indice l'effettuazione del referendum.

2. Nel relativo decreto viene specificato il testo del quesito da sottoporre a votazione e la data in cui si svolgerà la consultazione; inoltre vengono comunicati i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto e le procedure relative alla campagna elettorale.

Articolo 30

Data di svolgimento del referendum

1. Il referendum si svolge in un'unica giornata di domenica compresa tra aprile e giugno oppure tra ottobre e dicembre, non in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Il periodo della campagna elettorale per il referendum consultivo non può coincidere con altre operazioni di voto.

3. Dopo la pubblicazione del decreto d'indizione di elezioni politiche o amministrative o di referendum statali, regionali o provinciali, non possono essere indetti referendum comunali; quelli già programmati sono rinviati a nuova data.

4. Non possono svolgersi consultazioni referendarie nel caso di sospensione dalle sue funzioni del Consiglio Comunale per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa, oppure nel caso del suo rinnovo ordinario o straordinario.

5 Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale i referendum già indetti vengono posticipati all'anno successivo.

Articolo 31

Comitati di sostegno

1. Possono essere costituiti, in caso di referendum giudicato ammissibile, i Comitati di sostegno alle opzioni alternative insite nel quesito referendario. Detti Comitati vengono istituiti con la sottoscrizione di almeno cinquecento elettori del Comune, in analogia con la istituzione del Comitato promotore.
2. Il Comitato di sostegno trasmette alla Commissione per i referendum le firme necessarie alla sua costituzione specificando l'opzione sostenuta; la Commissione, entro quindici giorni dal ricevimento, provvede ad accertare il possesso dei requisiti previsti per i sottoscrittori, tramite l'Ufficio elettorale.
3. Le firme devono essere raccolte su appositi moduli redatti in conformità alle vigenti disposizioni, stampati a cura del Comitato stesso.
4. Il Comitato promotore assume la funzione di un Comitato di sostegno di cui al comma 1 con semplice dichiarazione dell'opzione sostenuta alla Commissione per i referendum.

Articolo 32

Pubblicizzazione del referendum

1. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco informa la cittadinanza disponendo la pubblicazione di manifesti-avviso – da esporsi all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici, nonché tramite affissione stradale – con i quali vengono precisati:
 - il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a consultazione referendaria;
 - il giorno e l'orario di votazione;
 - i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto;
 - le procedure relative alla propaganda elettorale;
 - l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nell'apposito certificato elettorale che sarà consegnato a tutti gli elettori;
 - l'avvertenza che, ai sensi della legge nazionale in materia di consultazione referendaria, il quorum necessario per l'efficacia del referendum è stabilito in almeno il 50% del totale degli aventi diritto al voto.

Articolo 33

Attività e spazi di propaganda

1. Il Comitato promotore, i comitati di cui al precedente articolo 31, così come i raggruppamenti politici che si sono presentati alle ultime elezioni per il Consiglio Comunale o per il Parlamento nazionale, godono paritariamente di appositi spazi per l'affissione della propaganda, individuati dalla Giunta tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni, da utilizzarsi, durante la campagna referendaria, esclusivamente a tale scopo.
2. Condizioni di parità vengono garantite anche in ogni altro tipo di spazio informativo di competenza dell'Amministrazione Comunale. Garante delle condizioni di parità è la Commissione per i referendum.
3. La propaganda relativa al referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ogni attività di propaganda cesserà alle ore 24.00 del venerdì antecedente la domenica prescelta per la consultazione.

Articolo 34

Partecipanti al referendum

1. Hanno diritto a votare per il referendum tutti coloro che, maggiorenni, risultino residenti a Albano Laziale all'ultima revisione delle liste precedente la data della consultazione, purché non siano incorsi in fatti che per la legge italiana determinano la perdita della capacità elettorale.

2. Hanno inoltre diritto al voto coloro che, alla data della consultazione e godendo dei suddetti requisiti, abbiano compiuto i sedici anni; questi elettori saranno inseriti in apposito elenco speciale dal quale saranno desunti gli elenchi corrispondenti ad ogni sezione elettorale costituita ai sensi del successivo articolo 35.

Articolo 35

Numero, ubicazione, composizione dei seggi elettorali

1. Gli adempimenti necessari allo svolgimento del referendum consultivo sono di competenza della Giunta Comunale. Spetta, in particolare, ad essa la determinazione ed indicazione del numero e dell'ubicazione dei seggi, sentito il parere della Commissione Elettorale Comunale.
2. La Giunta può stabilire una quantità diversa di sezioni elettorali, rispetto a quella esistente, attraverso il loro accorpamento.
3. La Giunta potrà decidere se avvalersi, per i seggi, degli edifici scolastici situati nel territorio comunale o di locali di proprietà comunale (biblioteche, palestre, centri sociali, ecc.).
4. Ogni sezione elettorale è costituita da un presidente e tre scrutatori, di cui uno, scelto dal Presidente, funge da Segretario.
5. I presidenti sono nominati dal Sindaco almeno quindici giorni prima della data di effettuazione del referendum. Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione. E' facoltà della Commissione ricorrere alla collaborazione gratuita di cittadini per le operazioni di spoglio e di scrutinio, al fine di minimizzare i costi del referendum.
6. Sarà cura dell'Ufficio elettorale istruire debitamente tutto il personale comunale impegnato nella consultazione, nonché quello che si presterà volontariamente a supportare le operazioni di voto.
7. Sia nel caso del personale comunale che dei cittadini idonei agli uffici di sezione, l'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco per consentirne l'immediata sostituzione.
8. Se all'insediamento del seggio si dovesse constatare l'assenza di uno scrutatore, il presidente della sezione deve provvedere alla sostituzione con la nomina di un cittadino avente diritto al voto.
9. Lo svolgimento delle funzioni di presidente e scrutatore da parte di personale dipendente dell'Amministrazione Comunale è valutato, a tutti gli effetti, come servizio lavorativo reso in giorno festivo.

Articolo 36

Schede per la votazione

1. Le schede per il referendum saranno predisposte sulla base della tipologia della richiesta referendaria, a seconda cioè che il quesito comporti la scelta tra una risposta affermativa ed una negativa, oppure tra due o più alternative sottoposte al giudizio dell'elettorato.
2. Nel caso di più quesiti da sottoporre contemporaneamente al voto, gli elettori riceveranno schede di colore diverso a seconda del referendum.

Articolo 37

Rappresentanti dei comitati e dei partiti politici

1. Il Comitato promotore, i comitati di sostegno ed i raggruppamenti politici, possono designare loro rappresentanti nei seggi elettorali predisposti per la consultazione referendaria. Questi potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi elettorali, nonché alle operazioni dell'Ufficio elettorale.
2. La designazione avviene su delega autenticata sottoscritta:
 - dal rappresentante del comitato promotore;
 - dal rappresentante del comitato di sostegno;
 - dal responsabile locale dei diversi raggruppamenti politici.

3. Alle operazioni di cui sopra potranno assistere i Consiglieri comunali e, inoltre, i rappresentanti dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale, designati allo scopo dai singoli Capigruppo.

Articolo 38

Insediamiento dei seggi, operazioni di voto e spoglio delle schede

1. I seggi si insediano alle ore 16.00 del giorno precedente la consultazione, al fine di ricevere il materiale necessario, compresa la lista degli elettori iscritti alla sezione e procedere all'autenticazione delle schede.
2. A cura dell'Ufficio elettorale saranno, inoltre, predisposte apposite istruzioni operative per agevolare il compito degli addetti ai seggi.
3. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7.00 del giorno stabilito per l'effettuazione del referendum e avranno termine alle ore 22.00.
4. Per la validità delle operazioni elettorali, il seggio deve, in ogni momento, registrare la presenza di almeno due dei suoi membri.
5. Gli elettori vengono identificati attraverso un documento di identità o per conoscenza diretta. Essi, inoltre, devono presentarsi ai seggi muniti della tessera elettorale.
6. Al momento della votazione gli elettori riceveranno la scheda (o le schede) per l'espressione del voto che avverrà tracciando un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nella parte della scheda in cui essa è contenuta.
7. E' facoltà dei componenti del seggio votare presso la sezione dove prestano servizio.
8. In occasione delle consultazioni referendarie, la Giunta Comunale può autorizzare il voto postale e/o il voto telematico. Quest'ultimo può essere disposto, in fase di prima sperimentazione, anche per porzioni del territorio comunale e per quegli elettori che faranno espressa e formale richiesta, mediante apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio elettorale, di poter votare telematicamente con l'utilizzazione di propri computer. Le modalità relative verranno stabilite dall'Ufficio Elettorale, su indicazione della Giunta.
9. Lo scrutinio avrà inizio non appena terminate le operazioni di voto e proseguirà fino alla sua conclusione.
10. Di tutte le operazioni di cui ai commi precedenti, viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del seggio e dagli scrutatori, che viene trasmesso all'Ufficio elettorale.
11. Lo scrutinio del voto telematico verrà effettuato dal Centro Elaborazione Dati del Comune di Albano Laziale, con redazione di apposito verbale da trasmettersi all'Ufficio elettorale.
12. Il voto postale verrà scrutinato direttamente dall'Ufficio elettorale.
13. Alla Commissione per i referendum vengono trasmessi gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio. Tali reclami, se formalizzati prima della proclamazione dei risultati, possono pervenire per il tramite dei Presidenti dei seggi, i quali ne cureranno l'immediata trasmissione.
14. La Commissione per i referendum giudica tempestivamente circa la fondatezza dei reclami medesimi.

Articolo 39

Verifica dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dai seggi, l'Ufficio elettorale procede:
 - alla verifica del numero totale degli elettori che vi hanno partecipato;
 - all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, oltre al conteggio delle schede bianche e nulle.
2. Delle operazioni di cui sopra viene redatto un verbale da inviarsi, in copia, al Sindaco, per gli adempimenti di cui al comma 8 dell'articolo 65 dello Statuto, alla Commissione per i referendum, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale e al Coordinatore del Comitato promotore.

Articolo 40

Proclamazione del risultato

1. Il Sindaco, ricevuto il verbale di cui al precedente articolo 41, proclama il risultato del referendum e ne dà la più ampia diffusione attraverso i canali di informazione.
2. Contro la proclamazione del risultato può essere presentata – entro dieci giorni – motivata istanza di revisione alla Commissione per i referendum, la quale si pronuncia entro i successivi dieci giorni
3. Qualora la consultazione sia valida, avendo ad essa partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio Comunale – tenuto conto, nella sua autonomia, dell'esito del voto delibera, entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato, gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
4. Nel caso in cui, invece, non sia stato raggiunto il quorum previsto, il quesito referendario non potrà essere riproposto prima di tre anni.

Articolo 41

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capo, in particolare per le operazioni di voto e di scrutinio, nonché per le questioni inerenti l'ordine pubblico, fanno testo le disposizioni in materia di referendum nazionali e le norme vigenti di legge, per quanto applicabili.

TITOLO II

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE

CAPO I

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 42

Finalità

1. Il Comune di Albano Laziale, nel rispetto dell'art. 53 del proprio Statuto, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini sociali, civili, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico, per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative, comitati civici e di quartiere, e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Art. 43

Istituzione dell'albo

1. E' istituito, ai sensi degli artt.53 e 54 dello Statuto, l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro.

Le associazioni sono iscritte in due sezioni tematiche:

- a) Istruzione, formazione, cultura, sport e tempo libero, sanità, igiene pubblica e tutela dell'ambiente, promozioni sociali e volontariato;
- b) Economia e lavoro.

2. L'iscrizione ad una sezione tematica dell'albo è puramente indicativa e non osta allo svolgimento da parte dell'associazione di attività rientranti in altri settori purché previsti dall'atto costitutivo dell'associazione.

3. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo Comunale delle Associazioni e gli interventi che l'Amministrazione attiva a favore delle Associazioni.

4. La tenuta e l'aggiornamento periodico dell'albo, nonché le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni, sono prerogativa della III Commissione consiliare permanente che si avvale dell'Ufficio cultura quale struttura operativa necessaria.

5. Il Presidente del Consiglio convoca annualmente entro il mese di settembre un consiglio comunale aperto nel quale presenta, per la Giunta, i progetti comunali realizzati o in corso di realizzazione con la collaborazione delle associazioni, e il Presidente della III Commissione consiliare illustra tipologie e progetti presentati nel corso dell'anno dalle associazioni.

Art. 44

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite con atto pubblico o scrittura privata, operanti nell'ambito territoriale del Comune. ~~e qui aventi sede.~~ Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione in detto albo i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi costituiti sul territorio di Albano Laziale e ivi operanti, che possiedano i requisiti di cui al comma 3.

2. Possono essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgano, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previste:

a) l'assenza di scopi di lucro;

b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;

c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;

d) l'adozione di un logo, di cui l'associazione dovrà dare garanzia per iscritto al momento della presentazione della richiesta di iscrizione.

4. Possono richiedere inoltre l'iscrizione all'Albo, fatti salvi i requisiti di cui al precedente comma 3:

a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, in base all'art. 2, comma 1 della Legge n. 383/00;

b) organizzazioni di volontariato costituite con fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all'art. 3 della Legge n. 266/91 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

5. Sono iscritte all'Albo comunale le organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione sociale iscritte nei rispettivi Registri della Regione Lazio, le Organizzazioni non Governative ed ogni Associazione che abbia ottenuto l'iscrizione nell'anagrafe unica dell'ONLUS, previa presentazione di apposita domanda corredata da copia della relativa documentazione.

6. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, possono essere iscritti all'Albo i comitati di quartiere, così come previsto dall'art. 54, comma 3, dello Statuto comunale.

7. Sono comunque esclusi dall'iscrizione all'Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

Art. 45

Modalità d'iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo Comunale è concessa su domanda scritta presentata dal responsabile dell'Associazione, o da persona dallo stesso delegata, i quali si assumono ogni responsabilità per

quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati. Essa ha durata fino al 31 dicembre dell'anno di iscrizione.

2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata al protocollo su apposito modulo predisposto dal medesimo ufficio ed indirizzata al Sindaco unitamente alla presente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alle domande copia dello statuto dell'Associazione nazionale e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) l'elenco dei beni immobili e patrimoniali con indicata la loro destinazione.

3. Alla domanda può essere allegato ogni altro atto che l'Associazione ritenga utile per completare la propria presentazione.

4. L'accoglimento o il rigetto della domanda d'iscrizione è disposta, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Cultura ed è comunicata all'organizzazione interessata.

5. Il Responsabile può richiedere l'integrazione della documentazione di cui al comma 2, ovvero ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Comunale.

Il tempo intercorrente fra la richiesta di integrazione delle informazioni ed il ricevimento delle stesse non si computa nel periodo di cui al comma 4.

Art. 46

Revisione dell'albo

1. Le associazioni iscritte all'Albo Comunale hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'Ufficio Cultura ogni variazione alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione.

2. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte al registro devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

3. E' ammesso il rinnovo tacito, previa acquisizione, al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, di una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'Associazione che attesti la permanenza dei requisiti originariamente accertati e di quelli che nell'arco di tempo decorso sono stati ulteriormente stabiliti.

Art. 47

Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione dell'Albo Comunale avviene, in qualunque momento, su richiesta del responsabile dell'Associazione.

2. Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede d'ufficio alla cancellazione dall'Albo.

3. Il Responsabile dell'Ufficio dà comunicazione all'organizzazione interessata dell'avvenuta perdita dei requisiti necessari e dell'avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo.

4. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associazione può provvedere all'integrazione dei requisiti previsti dal regolamento, dandone tempestiva comunicazione.

5. La cancellazione è disposta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Cultura ed è comunicata all'organizzazione interessata.

6. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 48

Pubblicità

1. Il Comune cura la pubblicazione annuale, presso l'Albo Pretorio e sul portale internet, dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.

2. Il Comune cura, inoltre, la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni che hanno beneficiato di contributi.

3. Il Comune d'intesa con le rappresentanze associative ha la facoltà di istituire nel proprio sito web uno spazio di ospitalità gestito in collaborazione con le singole associazioni che si autopropongono, danno informazione periodica sulle attività in corso di realizzazione, sulla rete di relazioni fra associazioni, collaborazioni istituite a vario titolo, purchè significative dal punto di vista delle dinamiche associative.

Art. 49

Convenzioni

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni, con associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi Registri Regionali.

2. Il Comune può convenzionarsi per lo svolgimento di attività e servizi pubblici affidati integralmente o parzialmente alle associazioni.

3. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della P.A., il Comune nello stipulare le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere disposizioni atte a regolare:

a) la durata del rapporto di collaborazione;

b) la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;

c) i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese ripartite fra i due soggetti stipulanti;

d) l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;

e) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;

f) la verifica dello svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità da parte del Comune;

g) le modalità di risoluzione del contratto.

4. Altre forme di collaborazione per progetti possono essere attivate con le associazioni iscritte all'Albo per quelle materie che, pur rivestendo carattere di pubblica utilità, non sono di stretta competenza comunale.

5. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. (art. 7 L. 266/91)

Art. 50

Requisiti ed informazioni aggiuntive

1. I Regolamenti che disciplinano specifiche forme di partecipazione e di sostegno, possono richiedere alle Associazioni iscritte all'Albo requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 2 e 3 solo se tali requisiti aggiuntivi derivano da obblighi di legge, ovvero se strettamente necessari alla realizzazione concreta delle attività disciplinate dai Regolamenti.

2. Per analoghi motivi, tali regolamenti possono chiedere dalle Associazioni informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 4.

Art. 51

Obblighi delle Associazioni

1. Su richiesta dell'Amministrazione le associazioni iscritte all'Albo devono presentare il bilancio, entro il 31 gennaio, dal quale risulteranno i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

Art. 52

Ambito della partecipazione consulta

1. La partecipazione delle associazioni alle scelte dell'Amministrazione Comunale è garantita dall'istituzione della Consulta, istituto della partecipazione popolare previsto dallo Statuto, il cui funzionamento è materia di specifico Regolamento.

Art. 53

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento non si applica in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.
3. Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento verrà proposto al Consiglio comunale il Regolamento attuativo della Conferenza di Bilancio (art. 62 comma 3 dello Statuto comunale), congiuntamente alla regolamentazione del bilancio partecipato.
4. Tutte le associazioni che risultino già iscritte al momento di entrata in vigore del presente regolamento verranno informate dall'Ufficio Cultura sulla necessità di ripresentare la domanda tesa alla riconferma della iscrizione nell'istituto Albo delle Associazioni.
5. Il presente regolamento diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione.